

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 125

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
9 maggio 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 408/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 409/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali	3
Regolamento (CE) n. 410/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007	5
Regolamento (CE) n. 411/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007	6
★ Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione	7
★ Regolamento (CE) n. 413/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 27/2008 in merito all'apertura e alla gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti al codice NC 0714 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia	15
★ Regolamento (CE) n. 414/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2008/2009	17

★ Regolamento (CE) n. 415/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio	22
★ Regolamento (CE) n. 416/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 per quanto riguarda la valutazione della sostanza attiva metalaxil nel quadro dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	25
★ Regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	27
Regolamento (CE) n. 418/2008 della Commissione, dell'8 maggio 2008, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	28

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/363/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2008, che proroga la decisione 2005/321/CE recante conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou	29
--	----

Commissione

2008/364/CE:

★ Decisione della Commissione, del 28 aprile 2008, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania [notificata con il numero C(2008) 1595].....	32
--	----

2008/365/CE:

★ Decisione della Commissione, del 30 aprile 2008, che istituisce un gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria	36
---	----

ACCORDI

Consiglio

★ Informativa sulla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore	39
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 408/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione

dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	59,5
	TN	102,3
	TR	102,4
	ZZ	88,1
0707 00 05	MK	34,5
	TR	152,4
	ZZ	93,5
0709 90 70	TR	135,5
	ZZ	135,5
0805 10 20	EG	46,6
	IL	57,7
	MA	51,6
	TN	52,0
	TR	65,0
	US	49,8
	ZZ	53,8
0805 50 10	AR	107,8
	IL	134,7
	TR	131,9
	US	129,7
	ZA	141,8
	ZZ	129,2
0808 10 80	AR	91,7
	BR	86,2
	CA	92,0
	CL	91,0
	CN	98,3
	MK	57,9
	NZ	111,7
	US	111,4
	UY	76,8
	ZA	77,8
	ZZ	89,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 409/2008 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2008****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 9 maggio 2008

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	25,19 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	26,54 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	25,19 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	26,54 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2739
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	27,39
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	28,85
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	28,85
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2739

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00 — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti:

- a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia (*), Montenegro, Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
- b) territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d'Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.

(*). Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

(¹) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92%, l'importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

REGOLAMENTO (CE) N. 410/2008 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nel

l'ambito della gara parziale che scade dell'8 maggio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade l'8 maggio 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 33,848 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 411/2008 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2008****recante fissazione della restituzione massima all'esportazione di zucchero bianco nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1060/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2008, è opportuno fissare la restituzione massima all'esportazione per la gara parziale summenzionata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese ⁽²⁾, prevede che siano indette gare parziali.

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 7 maggio 2008, la restituzione massima all'esportazione per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 è di 414,08 EUR/t.

(2) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2007 e previo esame delle offerte presentate nell'ambito della gara parziale che scade il 7 maggio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 148/2008 della Commissione (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 412/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco CXL dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Inoltre, in esito ai negoziati che hanno condotto ad un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea ⁽²⁾, approvato con decisione (CE) n. 2006/106/CE del Consiglio ⁽³⁾, la Comunità si è impegnata a inserire nel proprio elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 4 003 tonnellate del suddetto contingente tariffario di importazione a decorrere dal 1° luglio 2006.
- (2) Le modalità di apertura e di gestione di tale contingente devono essere stabilite ogni anno per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
- (3) L'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario è soggetta all'applicazione dei dazi doganali all'importazione e alle condizioni figuranti nell'allegato I, parte terza, allegato 7, numero d'ordine 12, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾.
- (4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999. Ai titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento e ferme restando le condizioni supplementari previste dal medesimo, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾ e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁶⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁷⁾ stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di diritti di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli di importazione. È opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, ferme restando le condizioni supplementari ivi previste.
- (6) È opportuno gestire il contingente tariffario di importazione mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006. In tal modo gli operatori che hanno ottenuto diritti di importazione avranno la possibilità di scegliere, nel corso del periodo contingente, il momento in cui presentare domanda di titoli di importazione in funzione dei flussi commerciali effettivi. I titoli dovrebbero essere rilasciati dopo l'attribuzione dei diritti di importazione in base alle domande presentate dai trasformatori ammissibili. In ogni caso, il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.
- (7) Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solo agli operatori che svolgono un'attività di trasformazione in uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1° luglio 2008.

⁽²⁾ GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1423/2007 (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 36).

⁽⁶⁾ GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽⁸⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1243/2007 (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

- (8) Per evitare speculazioni, è opportuno che i titoli di importazione siano rilasciati ai trasformatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione. Allo stesso scopo, inoltre, all'atto della presentazione della domanda di diritti di importazione deve essere depositata una cauzione. La richiesta di titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽¹⁾.
- (9) L'applicazione del contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. Occorre quindi autorizzare la trasformazione unicamente nello stabilimento indicato nel titolo di importazione.
- (10) È opportuno disporre la costituzione di una cauzione per garantire che le carni importate siano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. L'importo della cauzione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite dal presente regolamento è aperto ogni anno, nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo (di seguito «periodo contingente»), un contingente tariffario per l'importazione di 54 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nella Comunità (di seguito «il contingente»).

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31 o 1602 50 95, che non contiene carni diverse dalle carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore a 0,45 e contenente, in peso, almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

È considerato tenore di collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura di analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione ⁽²⁾.

Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, midollo spinale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la parte di maggiore spessore.

2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» si intende un prodotto contenente carni bovine diverso:

a) dai prodotti specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure

b) dai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3:2 è considerato un prodotto B.

Articolo 3

1. Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a) 43 000 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla fabbricazione di prodotti A;

b) 11 703 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla fabbricazione di prodotti B.

⁽²⁾ GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39.

2. Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:

a) 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I dazi doganali da applicare all'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del contingente sono indicati nell'allegato I.

Articolo 4

1. Il contingente è gestito mediante l'attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase.

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, invece di fornire la prova di aver operato nel commercio con paesi terzi, i richiedenti dei diritti di importazione dimostrano di essere stabilimenti di trasformazione riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e di avere operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Ogni domanda di diritti di importazione può riguardare un quantitativo non superiore al 10 % di ciascuno dei quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti di importazione.

In deroga all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, l'autorità nazionale competente decide i documenti da presentare come prova del rispetto delle suddette condizioni.

Articolo 6

1. Le domande di diritti di importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate.

Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.

2. Le domande di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, dell'8 giugno precedente il periodo contingente annuale.

3. All'atto della presentazione della domanda di diritti di importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.

4. Non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del secondo venerdì successivo al termine del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande per ognuna delle due categorie di prodotti.

Articolo 7

1. I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

2. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti di importazione inferiore a quelli richiesti, la cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

Articolo 8

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2. Le domande di titoli di importazione riguardano l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 9

1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto i diritti di importazione nell'ambito del contingente.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I titoli di importazione sono rilasciati su domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
- a) nella casella 8, il paese di origine;
 - b) nella casella 16, uno dei codici NC di cui all'articolo 1;
 - c) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente, almeno una delle diciture elencate nell'allegato II e il nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione.
4. La validità dei titoli di importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 10

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che, entro tre mesi dalla data di importazione, tutta la carne venga trasformata nello stabilimento di trasformazione in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo di importazione.

Il sistema comprende controlli fisici, quantitativi e qualitativi, all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori devono essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento, mediante un'adeguata contabilità di produzione, l'identità e la destinazione d'uso delle carni importate.

Previa verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, gli Stati membri prelevano campioni rappresentativi dei prodotti e li analizzano. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

Articolo 11

1. All'atto dell'importazione il trasformatore che ha ottenuto diritti di importazione deposita presso l'autorità competente una cauzione con cui garantisce la trasformazione dell'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti, entro tre mesi dalla data di importazione, nel proprio stabilimento specificato nella domanda di titolo.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato III.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale, entro sette mesi dalla data

di importazione, è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che entro i tre mesi successivi alla data di importazione la totalità o una parte delle carni importate è stata trasformata nei prodotti previsti, nello stabilimento designato.

Se, tuttavia, la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi di cui al primo comma, l'importo della cauzione da svincolare è ridotto del 15 % e, per il quantitativo residuo, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.

Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi di cui al primo comma ed è fornita entro i 18 mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato è rimborsato, previa detrazione del 15 % dell'importo della cauzione.

3. L'importo non svincolato della cauzione di cui al paragrafo 1 è incamerato.

Articolo 12

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;
- b) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingente, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2. Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo contingente precedente.

3. Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e per categoria di prodotto, conformemente all'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Prodotto (codice NC)	Per la fabbricazione di prodotti A	Per la fabbricazione di prodotti B
0202 20 30	20 %	20 % + 994,5 EUR/1 000 kg peso netto
0202 30 10	20 %	20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto
0202 30 50	20 %	20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg peso netto
0202 30 90	20 %	20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto
0206 29 91	20 %	20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg peso netto

ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c)

- *in bulgaro:* Лицензия, валидна в ... (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в ... [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в ... (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008
- *in spagnolo:* Certificado válido en ... (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación ... [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en ... (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) nº 382/2008
- *in ceco:* Licence platná v ... (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování ... [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008
- *in danese:* Licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i ... (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008
- *in tedesco:* In ... (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in ... (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008
- *in estone:* Litsents on kehtiv ... (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks ... [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) ... (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008
- *in greco:* Η άδεια ισχύει ... (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση ... [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) ... (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008
- *in inglese:* Licence valid in ... (issuing Member State) / Meat intended for processing ... [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at ... (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008
- *in francese:* Certificat valable ... (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de ... [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans ... (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) nº 382/2008
- *in italiano:* Titolo valido in ... (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione ... [prodotti A] [prodotti B] (deppennare la voce inutile) presso ... (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008
- *in lettone:* Atļauja derīga ... (dalībvalsts, kas izsniedz ievēšanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa ... [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) ... (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008
- *in lituano:* Licencija galioja ... (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui ... [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalinga) ... (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008
- *in ungherese:* Az engedély ... (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús ... [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) ... (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

- *in maltese:* Liċenzja valida fi ... (Stat Membru tal-ħruġ) / Laham mahsub għall-ipproċessar ... [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi ... (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008
- *in olandese:* Certificaat geldig in ... (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in ... (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008
- *in polacco:* Pozwolenie ważne w ... (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia ... [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w ... (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008
- *in portuguese:* Certificado válido em ... (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação ... [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em ... (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.º 382/2008
- *in rumeno:* Licență valabilă în ... (statul membru emitent) / Carne destinată procesării ... [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la ... (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008
- *in slovacco:* Licencia platná v ... (vydávající členský stát) / Mäso určené na spracovanie ... [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v ... (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008
- *in sloveno:* Dovoljenje velja v ... (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi ... [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v ... (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008
- *in finlandese:* Todistus on voimassa ... (myöntäjäsensvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen ... :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008
- *in svedese:* Licensen är giltig i ... (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning ... [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid ... (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008

ALLEGATO III

IMPORTI DELLA CAUZIONE ⁽¹⁾

(in EUR/1 000 kg peso netto)

Prodotto (codice NC)	Per la fabbricazione di prodotti A	Per la fabbricazione di prodotti B
0202 20 30	1 414	420
0202 30 10	2 211	657
0202 30 50	2 211	657
0202 30 90	3 041	903
0206 29 91	3 041	903

⁽¹⁾ Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.

REGOLAMENTO (CE) N. 413/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 27/2008 in merito all'apertura e alla gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti al codice NC 0714 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia ⁽²⁾ è emerso che per la corretta gestione dei contingenti occorre modificarne alcune disposizioni.
- (2) Ai fini della corretta gestione di tali contingenti e tenendo conto dell'esperienza appare necessario migliorare la fluidità del mercato dei prodotti in esame in modo da garantire un migliore utilizzo dei contingenti. È quindi opportuno permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingente e a tal fine occorre derogare all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Per garantire che i contingenti in esame siano gestiti per anno contingente è opportuno precisare che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le domande ricevute in anticipo, nel mese di dicembre, per il periodo contingente dell'anno successivo solo al momento del primo periodo dell'anno successivo.
- (4) Per razionalizzare e semplificare il seguito delle domande da parte della Commissione e limitare il numero delle comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle è opportuno disporre che sia effettuata una sola comunicazione settimanale alla Commissione.

(5) All'atto della codificazione del regolamento (CE) n. 2449/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia ⁽⁴⁾ realizzata con il regolamento (CE) n. 27/2008, è stato confermato il codice NC 0714 10 99 senza tener conto della modifica della numerazione dei codici della nomenclatura combinata apportata dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione ⁽⁵⁾, con la quale il codice NC 0714 10 99 è stato sostituito dal codice NC ex 0714 10 98. È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 27/2008 e rettificarne il titolo.

(6) L'assegnazione dei quantitativi riservati, da un lato, ai paesi membri dell'OMC e, dall'altro, ai paesi non membri dell'OMC, in misura pari rispettivamente a 1 320 590 e a 32 000 tonnellate non risulta chiaramente dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 27/2008. Per evitare confusioni è quindi opportuno adattare la redazione di tale articolo.

(7) Occorre pertanto modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 27/2008.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 27/2008 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti del codice NC 0714 10 98 sono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 98.»;

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 333 del 21.12.1996, pag. 14. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 27/2008.

⁽⁵⁾ GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.

2) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingente. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana.»;

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«2. Per i prodotti originari dell'Indonesia o della Cina, le domande di titolo presentate nel mese di dicembre possono riguardare importazioni da realizzare nell'anno successivo se si riferiscono a un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità indonesiane o dalle autorità cinesi applicabile in tale anno.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13:00 del giovedì successivo alla scadenza del periodo di presentazione della domanda previsto al paragrafo 1, primo comma, le seguenti informazioni:

- a) i quantitativi totali sui quali vertono le domande di titoli, per origine e codice dei prodotti;
- b) il numero del certificato d'origine presentato e il quantitativo globale che figura sull'originale del documento o su un estratto del medesimo;
- c) i riferimenti dei titoli di esportazione rilasciati dalle autorità indonesiane o cinesi e i quantitativi corrispondenti, nonché il nome della nave.

Tuttavia, per le domande di cui al paragrafo 2, gli Stati membri comunicano le suddette informazioni insieme alle comunicazioni della prima settimana dell'anno successivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

4. Il titolo di importazione è rilasciato il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 27/2008 è rettificato come segue.

1) nel titolo, il codice «NC 0714 10 99» è sostituito dal codice «ex 0714 10 98»;

2) all'articolo 1, il primo comma è rettificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Dal 1° gennaio 1997, sono aperti i seguenti contingenti tariffari annui per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19, con un dazio doganale del 6 % ad valorem»;

b) il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

«c) un contingente di 145 590 tonnellate per i prodotti in questione originari dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) diversi dalla Thailandia, dalla Cina e dall'Indonesia;

d) un contingente di 32 000 tonnellate per i prodotti in questione originari di paesi non membri dell'OMC, di cui 2 000 tonnellate sono riservate all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 414/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi nel corso della campagna di ammasso 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999 può essere concesso un aiuto all'ammasso privato per i formaggi a lunga conservazione e per i formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzino un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

(2) La stagionalità della produzione di alcuni formaggi a lunga conservazione come pure dei formaggi «Pecorino romano», «Kefalotyri» e «Kasseri» è aggravata dal fatto che la stagione di consumo è invertita rispetto a quella di produzione; inoltre la frammentazione della loro produzione non fa che aggravare le conseguenze di tale andamento stagionale. Appare quindi opportuno ricorrere all'ammasso stagionale dei quantitativi corrispondenti alla differenza tra la produzione dei mesi estivi e dei mesi invernali.

(3) È opportuno precisare i tipi di formaggi ammissibili all'aiuto e fissare i quantitativi massimi ammessi a beneficiarne, nonché la durata dei contratti in funzione del reale fabbisogno del mercato e della possibilità di conservazione dei formaggi di cui trattasi.

(4) Occorre precisare il contenuto del contratto di ammasso e le misure indispensabili per garantire l'identificazione e il controllo dei formaggi oggetto di un contratto di ammasso. L'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto delle spese di ammasso e della necessità di garantire l'equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato. Tenuto conto di tali elementi, nonché delle risorse disponibili, l'importo totale dell'aiuto non deve essere modificato.

(5) È opportuno definire le disposizioni specifiche relative alla documentazione, alla contabilità, alla frequenza e alle modalità dei controlli. In proposito è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di porre le spese di controllo a carico del contraente, in tutto o in parte.

(6) Occorre chiarire che sono ammissibili all'aiuto per l'ammasso privato soltanto le forme intere di formaggio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di taluni formaggi (di seguito «l'aiuto»), previsto dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per la campagna di ammasso 2008/2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «partita all'ammasso»: un quantitativo di formaggi del peso minimo di 2 tonnellate, dello stesso tipo, entrato all'ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino;
- b) «giorno di inizio dell'ammasso contrattuale»: il giorno successivo a quello dell'entrata all'ammasso;
- c) «ultimo giorno dell'ammasso contrattuale»: il giorno precedente il giorno dell'uscita dall'ammasso;
- d) «campagna di ammasso»: il periodo nel corso del quale il formaggio può essere sottoposto al regime di ammasso privato, definito nell'allegato per ciascun tipo di formaggio.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

Articolo 3

Formaggi ammissibili all'aiuto

1. L'aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, per il «Pecorino romano» e per i formaggi «Kefalotyri» e «Kasseri», alle condizioni definite nell'allegato. Sono ammissibili all'aiuto soltanto le forme intere di formaggio.
2. I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) recare l'indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione;
 - b) essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie definite nell'allegato.

Articolo 4

Contratto di ammasso

1. I contratti di ammasso privato sono conclusi dall'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati i formaggi con persone fisiche o giuridiche, di seguito «contraenti».
2. Il contratto di ammasso è stipulato per iscritto in base ad una domanda di contratto.

La domanda deve pervenire all'organismo di intervento entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata all'ammasso e riguarda esclusivamente partite di formaggi per le quali le operazioni di entrata all'ammasso siano state concluse. L'organismo di intervento registra la data di ricezione della domanda.

Il contratto di ammasso può essere concluso anche se la domanda perviene all'organismo di intervento con un ritardo non superiore a 10 giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine, ma in tal caso l'importo dell'aiuto è ridotto del 30 %.

3. Il contratto di ammasso è stipulato per una o più partite all'ammasso e contiene in particolare le disposizioni relative:
 - a) al quantitativo di formaggi oggetto del contratto;
 - b) ai termini di esecuzione del contratto;
 - c) all'importo dell'aiuto;
 - d) all'identificazione dei magazzini.

4. Il contratto di ammasso è concluso entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda di contratto.

5. Le misure di controllo, in particolare quelle di cui all'articolo 7, formano oggetto di un capitolato d'onere stabilito dall'organismo di intervento. Nel contratto di ammasso è fatto riferimento a detto capitolato.

Articolo 5

Entrata all'ammasso e svincolo dall'ammasso

1. I periodi per le operazioni di entrata e di svincolo dall'ammasso sono indicati nell'allegato.
2. Lo svincolo dall'ammasso si effettua per partite all'ammasso intere.
3. Se al termine dei primi 60 giorni di ammasso contrattuale la riduzione qualitativa dei formaggi risulta superiore a quella normalmente connessa alla conservazione, i contraenti possono essere autorizzati, una sola volta per partita ammassata, a sostituire a loro spese i quantitativi deteriorati.

L'aiuto non può essere versato per i quantitativi che risultino deteriorati ad un controllo effettuato durante l'ammasso o all'uscita dall'ammasso. Inoltre, il quantitativo rimanente della partita ammissibile all'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate.

Il disposto del secondo comma si applica in caso di svincolo parziale di una partita prima dell'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui al paragrafo 1, o prima della scadenza del periodo minimo di ammasso fissato all'articolo 8, paragrafo 2.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, primo comma, ai fini del calcolo dell'aiuto corrispondente il primo giorno dell'ammasso contrattuale è il giorno di inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

Condizioni di ammasso

1. Lo Stato membro verifica il rispetto di tutte le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.
2. Il contraente oppure, su richiesta o previa autorizzazione dello Stato membro, il responsabile del deposito, tiene a disposizione dell'organismo competente preposto al controllo tutti i documenti che consentono in particolare di accertare, per quanto riguarda i prodotti conferiti all'ammasso privato, i seguenti elementi:
 - a) la proprietà al momento dell'entrata all'ammasso;
 - b) l'origine e la data di fabbricazione dei formaggi;
 - c) la data di entrata all'ammasso;

d) la presenza in magazzino e l'indirizzo del magazzino;

e) la data di svincolo dall'ammasso.

3. Il contraente, o eventualmente il responsabile del deposito, tiene a disposizione nel deposito stesso una contabilità di magazzino relativa a ciascun contratto in cui figura quanto segue:

a) l'identificazione, mediante il numero della partita, dei prodotti conferiti all'ammasso privato;

b) le date di entrata e di uscita dall'ammasso;

c) il numero dei formaggi e il loro peso, per partita immagazzinata;

d) l'ubicazione dei prodotti nel deposito.

4. I prodotti ammassati devono essere facilmente identificabili e accessibili e contraddistinti per contratto. I formaggi ammassati sono marchiati con apposito marchio.

Articolo 7

Controlli

1. Al momento dell'entrata all'ammasso, l'organismo competente procede a controlli, intesi in particolare ad accertare che i prodotti ammassati abbiano diritto all'aiuto e ad impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale.

2. L'organismo competente procede a un controllo a campione, senza preavviso, della presenza dei prodotti in magazzino. Il campione prescelto deve essere rappresentativo e corrispondere al 10 % almeno del quantitativo contrattuale complessivo oggetto della misura di aiuto all'ammasso privato.

Oltre all'esame della contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il controllo comprende la verifica fisica del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche fisiche riguardano almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato.

3. Al termine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo competente procede alla verifica della presenza dei prodotti nel deposito. Tuttavia, se i formaggi restano in magazzino dopo lo scadere del periodo massimo di ammasso contrattuale, tale controllo può avere luogo al momento dell'uscita dall'ammasso.

Ai fini del controllo di cui al primo comma, il contraente informa l'organismo competente, indicando le partite all'ammasso interessate, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dell'ammasso contrattuale oppure dell'inizio delle operazioni di svincolo dall'ammasso, se dette operazioni hanno luogo nel corso del periodo di ammasso contrattuale o dopo la sua scadenza.

Lo Stato membro può ammettere un termine inferiore al termine di cinque giorni lavorativi di cui al secondo comma.

4. I controlli eseguiti in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

a) la data del controllo;

b) la durata dello stesso;

c) le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile e controfirmata dal contraente, o, se del caso, dal responsabile del deposito ed è inserita nel fascicolo di pagamento.

5. Nei casi in cui si riscontrino irregolarità sul 5 % almeno dei quantitativi controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, da stabilirsi a cura dell'organismo competente.

Gli Stati membri comunicano tali casi alla Commissione nel termine di quattro settimane.

6. Gli Stati membri possono disporre che le spese dei controlli siano, in tutto o in parte, a carico del contraente.

Articolo 8

Aiuti all'ammasso

1. Le aliquote di aiuto sono fissate come segue:

i) 0,38 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per i formaggi a lunga conservazione;

ii) 0,45 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per il formaggio «Pecorino romano»;

iii) 0,59 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per i formaggi «Kefalotyri» e «Kasseri».

2. Quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni non è concesso alcun aiuto. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni.

Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, secondo o eventualmente terzo comma, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall'organismo competente, che i formaggi sono rimasti all'ammasso alle condizioni contrattuali.

3. L'aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati

effettuati i controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell'aiuto.

Tuttavia, qualora sia in corso un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categorie di formaggi	Quantitativi ammissibili all'aiuto	Età minima dei formaggi	Periodo di entrata all'ammasso	Periodo di svincolo dall'ammasso
Formaggi a lunga conservazione francesi: — denominazione di origine controllata per i tipi Beaufort o Comté — etichetta rossa per i tipi Emmental grand cru — classe A o B per i tipi Emmental o Gruyère	16 000 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione tedeschi: «Markenkäse» o «Klasse fein» Emmentaler/Bergkäse	1 000 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione irlandesi: «Irish long keeping cheese. Emmental, special grade»	900 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione austriaci: 1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse	1 700 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione finlandesi: «I luokka»	1 700 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione svedesi: «Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé»	1 700 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione polacchi: «Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser Corregio/Bursztyn/Wielkopolski»	3 000 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione sloveni: «Ementalec/Zbrinc»	200 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione lituani: «Goja/Džiugas»	700 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione lettone: «Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers»	500 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Formaggi a lunga conservazione ungheresi: «Hajdú»	300 t	10 giorni	dal 1° giugno al 30 settembre 2008	dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2009
Pecorino Romano	19 000 t	90 giorni e fabbricati dopo il 1° ottobre 2007	dal 1° giugno al 31 dicembre 2008	prima del 31 marzo 2009
«Kefalotyri» e «Kasseri» fabbricati a partire da latte di pecora o di capra o da una miscela di latte di pecora e capra	2 500 t	90 giorni e fabbricati dopo il 30 novembre 2007	dal 1° giugno al 30 novembre 2008	prima del 31 marzo 2009

REGOLAMENTO (CE) N. 415/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2007/2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003 i produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore la conversione tra un quantitativo di riferimento e l'altro può essere effettuata esclusivamente dalla competente autorità dello Stato membro.

(2) Il regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1° giugno 2007, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

(3) Il regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione, del 10 ottobre 2007, recante modifica dell'allegato I del

regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda la ripartizione fra vendite dirette e consegne per la Romania e la Bulgaria ⁽³⁾ ha fissato la ripartizione tra vendite dirette e consegne per questi Stati membri a decorrere dal periodo di dodici mesi che inizia il 1° aprile 2007.

(4) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(5) In conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2007/2008 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2006/2007 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento supplementari.

(6) È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1186/2007 della Commissione (GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 141 del 2.6.2007, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 265 dell'11.10.2007, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 228/2008 (GU L 70 del 14.3.2008, pag. 7).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008 è stabilita nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Stati membri	(tonnellate)	
	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 283 279,969	60 255,031
Bulgaria	893 688,028	85 311,972
Repubblica ceca	2 735 402,882	2 528,118
Danimarca	4 499 580,144	319,856
Germania	28 049 011,176	93 454,385
Estonia	636 070,323	10 297,677
Irlanda	5 393 711,092	2 052,908
Grecia	819 371,000	1 142,000
Spagna	6 050 995,383	65 954,617
Francia	24 132 388,327	345 767,673
Italia	10 271 286,160	258 773,840
Cipro	142 848,981	2 351,019
Lettonia	717 342,228	11 305,772
Lituania	1 631 990,068	72 848,932
Lussemburgo	271 274,000	465,000
Ungheria	1 881 124,791	108 935,209
Malta	48 698,000	0,000
Paesi Bassi	11 112 857,000	72 583,000
Austria	2 679 104,617	98 788,992
Polonia	9 211 606,546	168 536,454
Portogallo ⁽¹⁾	1 930 253,126	8 933,874
Romania	1 320 555,428	1 736 444,572
Slovenia	555 673,766	20 964,234
Slovacchia	1 029 752,282	11 035,718
Finlandia	2 424 447,811	7 384,196
Svezia	3 332 630,000	3 400,000
Regno Unito	14 619 120,370	136 526,631

⁽¹⁾ Esclusa Madera.

REGOLAMENTO (CE) N. 416/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 per quanto riguarda la valutazione della sostanza attiva metalaxil nel quadro dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il metalaxil è una delle sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾.
- (2) In seguito alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 luglio 2007 nel quadro della causa C-326/05 P ⁽³⁾, che ha annullato la decisione 2003/308/EC ⁽⁴⁾ della Commissione concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1313/2007, dell'8 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il metalaxil, nonché il regolamento (CE) n. 2024/2006, per quanto concerne la soppressione della deroga relativa al metalaxil ⁽⁵⁾.
- (3) L'articolo 233 del trattato dispone che l'istituzione da cui emana l'atto annullato prenda i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Sono quindi necessarie nuove misure rispetto al regolamento (CEE) n. 3600/92, in particolare per quanto riguarda i termini per la presentazione dei risultati di ulteriori prove e di ulteriori informazioni.

- (4) Tali nuove misure dovrebbero essere inquadrate nella particolare situazione di fatto creatasi con la sentenza emessa nella causa C-326/05P. La IQV non ha mai presentato un fascicolo completo e voleva invece fare riferimento agli studi presentati da un altro notificante, ritenendo di essere tenuta a fornire solo le informazioni mancanti nel fascicolo di quest'ultimo, il quale peraltro presentava delle lacune. L'altro notificante ha però rifiutato alla IQV l'accesso al fascicolo in questione, e nel frattempo si è ritirato. Nel corso del procedimento, la Commissione ha insistito sul fatto che l'onere della prova spettava alla IQV, la quale pertanto doveva dimostrare la conformità del metalaxil ai criteri previsti per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La Corte non ha contestato tale posizione. Poiché la IQV non aveva accesso al fascicolo dell'altro notificante, la Commissione ha ritenuto che fosse impossibile portare a buon fine l'esame inter pares, dal momento che detto esame avrebbe sollevato delle domande sugli studi contenuti nell'altro fascicolo e la IQV, non potendo accedere allo stesso, non sarebbe stata in grado di rispondere a tali domande. Lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di relazione di valutazione per la sostanza in esame il 26 gennaio 2001, basandosi su tutti gli studi disponibili all'epoca. Tuttavia, la valutazione ha individuato nei dati delle lacune di natura tale da rendere impossibile l'iscrizione della sostanza all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (5) Durante i contatti avuti con la IQV il 17 settembre e il 14 novembre 2007, la Commissione ha comunicato alla IQV la propria intenzione di completare la valutazione della sostanza.
- (6) Le informazioni sul metalaxil finora presentate alla Commissione sono incomplete e non consentono di iscrivere tale sostanza all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La Commissione non può garantire che gli studi e i dati che saranno forniti dalla IQV per la valutazione a norma del regolamento (CEE) n. 3600/92 saranno sufficienti a colmare le lacune individuate e quindi a dimostrare che il metalaxil possa soddisfare, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).

⁽³⁾ Racc. 2007, I-6557.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 7.5.2003, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 291 del 9.11.2007, pag. 11.

(7) La Commissione e gli Stati membri adotteranno un approccio pragmatico, basandosi nella misura del consentito sui dati già esistenti. È normale che, durante l'esame inter pares, emergano delle domande. Tali domande possono essere formulate su tutti gli elementi del fascicolo, e rispondere spetterebbe eventualmente solo alla IQV.

- (8) Per completare la valutazione del metalaxil entro il termine fissato dal regolamento (CE) n. 2076/2002 è essenziale che si applichino scadenze ben definite ai diversi stadi della procedura. Pertanto, non si può partire dal presupposto che le lacune individuate nel fascicolo possano essere colmate in seguito con la presentazione di nuovi studi, dal momento che questo ritarderebbe la valutazione.
- (9) Per far sì che il metalaxil possa essere esaminato, occorre adattare alcuni lassi di tempo previsti dal regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (10) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3600/92, il primo e secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«— il termine entro il quale i risultati o le informazioni in oggetto devono essere presentati allo Stato membro relatore e agli esperti designati conformemente al paragrafo

2; tale termine sarà il 25 maggio 2002, ma per quanto riguarda il metalaxil sarà al più tardi il 31 ottobre 2008, a meno che la Commissione stabilisca un termine anticipato per una particolare sostanza attiva, fatta eccezione per i risultati di studi a lungo termine identificati come studi necessari dallo Stato membro relatore e dalla Commissione nel corso dell'esame del fascicolo e la cui completa conclusione non è prevista entro il termine stabilito, sempre che dalle informazioni presentate risulti che tali studi sono stati commissionati e che i relativi risultati saranno presentati entro il 25 maggio 2003. In casi eccezionali, se lo Stato membro relatore e la Commissione non hanno potuto identificare tali studi entro il 25 maggio 2001, può essere stabilita una data alternativa per il completamento degli studi, a condizione che il notificante dimostri allo Stato membro relatore che essi sono stati commissionati entro tre mesi dalla richiesta della loro esecuzione e presenti un protocollo e una relazione sullo stato di avanzamento entro il 25 maggio 2002.

— il termine entro il quale i notificanti interessati devono impegnarsi con lo Stato membro relatore e con la Commissione a presentare i risultati o le informazioni necessari entro il termine di cui al primo trattino. Tuttavia, per quanto concerne il metalaxil, tale termine è di un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 417/2008 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2008****recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il sale è una derrata alimentare di qualità, dotata di caratteristiche proprie strettamente connesse all'area geografica di produzione e ai metodi di ottenimento locali. La produzione di sale contribuisce allo sviluppo socio-economico di diverse regioni.
- (2) Il cotone è un prodotto agricolo che riveste notevole importanza in alcune regioni. Il fatto di estendere al cotone il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 offrirebbe nuove possibilità di promuovere l'immagine e l'uso di tale prodotto.
- (3) Al fine di rispondere alle aspettative di alcuni produttori e operatori per i quali la produzione di sale o di cotone costituisce una delle principali fonti di reddito, è opportuno inserire tali prodotti negli allegati I e II del regola-

mento (CE) n. 510/2006. Tale inserimento non modifica la natura essenzialmente agricola dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 510/2006 è così modificato:

- (1) Nell'allegato I è aggiunto il seguente trattino:

«— sale».

- (2) Nell'allegato II è aggiunto il seguente trattino:

«— cotone».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 418/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2008
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 7 maggio 2008, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2008, per la zona di destinazione 1) Africa e 3) Europa orientale, di cui all'articolo 9,

paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d'accettazione delle domande presentate dal 1° al 6 maggio 2008 e sospendere per questa zona fino al 30 giugno 2008 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 1° al 6 maggio 2008 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 28,98 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e rilasciati nella misura dal 91,31 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale.

2. Fino al 30 giugno 2008, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa e 3) Europa orientale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 7 maggio 2008, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 9 maggio 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1211/2007 (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

che proroga la decisione 2005/321/CE recante conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou

(2008/363/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/321/CE ⁽⁴⁾ prevede un periodo di validità di trentasei mesi dalla data di adozione per la verifica delle misure adeguate e dovrebbe cessare di produrre effetti il 14 aprile 2008.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 23.4.2005, pag. 33.

- (2) Al termine di questo periodo di verifica, numerosi impegni sono stati rispettati e iniziative concrete sono state varate a fronte dei principali impegni restanti. Nondimeno, devono ancora essere attuate varie misure importanti riguardanti elementi essenziali dell'accordo di Cotonou,

DECIDE:

Articolo 1

La validità della decisione 2005/321/CE è prorogata di dodici mesi. Essa è riesaminata ogni sei mesi.

La lettera inviata al primo ministro della Repubblica di Guinea è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

Rimangono invariate le misure adottate dalla decisione 2005/321/CE in qualità di misure adeguate di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di Cotonou.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 14 aprile 2009.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC

ALLEGATO

Lettera all'attenzione del primo ministro, capo del governo della Repubblica di Guinea

Signor Primo ministro,

L'Unione europea ascrive una grande importanza al disposto dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou. Il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, su cui si basa il partenariato ACP-UE, rappresenta un elemento essenziale di detto accordo e costituisce, pertanto, il fondamento delle nostre relazioni.

Nel 2004 l'Unione europea ha ritenuto che la situazione politica in Guinea costituisca una violazione di questi elementi essenziali e, a luglio 2004, ha avviato consultazioni ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Le conclusioni scaturite da tali consultazioni sono state comunicate al capo del governo in una precedente lettera del 14 aprile 2005.

Le misure adeguate prevedono un periodo di verifica di trentasei mesi, che giunge a termine il 14 aprile 2008. Durante detto periodo è stato intavolato un dialogo politico rafforzato, comprovato peraltro dalle quattro missioni di verifica congiunte del Consiglio e della Commissione a maggio 2005, a febbraio 2006, a maggio 2007 e a marzo 2008, e dalla visita del commissario Michel ad ottobre 2006. Tenuto conto dei progressi conseguiti, a fine dicembre 2006 l'Unione europea ha deciso di mettere a disposizione della Guinea la dotazione A del 9° FES, per un importo di 85,8 Mio EUR.

L'ultima missione di verifica ha potuto così confermare che, in linea generale, l'azione delle autorità della Guinea è di segno positivo, in particolare a livello di iter elettorale e nel settore delle politiche macroeconomiche. Tuttavia, non è stata ancora completata l'organizzazione delle elezioni legislative, né è stata fissata la data della consultazione, che costituisce uno dei principali impegni assunti dal governo. Le dinamiche attualmente in corso fanno supporre il rispetto di questi impegni nei prossimi dodici mesi.

Consapevole delle dinamiche positive avviate in Guinea e tenuto conto della strada ancora da percorrere, l'Unione europea ha deciso di prorogare il periodo di verifica della decisione del 14 aprile 2005 portandolo a quarantotto mesi, in modo da consentire alle autorità del paese di garantire il pieno rispetto degli impegni assunti. Tale decisione può essere rivista in qualsiasi momento in funzione dell'evoluzione della situazione.

Si ricorda che le misure adeguate comunicateLe in occasione della nostra precedente lettera del 14 aprile 2005 rimangono in applicazione.

Voglia gradire, signor primo ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Commissione

Per il Consiglio

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2008

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania

[notificata con il numero C(2008) 1595]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2008/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono classificate stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽²⁾.
- (2) La Lituania ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione, presentando la parte II del protocollo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.
- (3) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi metodi di classificazione.

(4) Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Lituania è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- (1) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meater (FOM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;
- (2) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;
- (3) l'apparecchio «IM-03» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato.
- (4) Il metodo manuale (ZP) di misurazione con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 6).

Il metodo manuale (ZP) può essere applicato esclusivamente nei macelli in cui non sono macellati più di 200 suini alla settimana.

Articolo 2

Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LITUANIA

Parte 1

FAT-O-MEATER (FOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio «*Fat-O-Meat'er (FOM)*».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 59,98500 - 0,20051 \times F1 - 0,62340 \times F2 + 0,21878 \times M2$$

dove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

F1 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terza e la quarta vertebra a 8 cm lateralmente alla linea mediana

F2 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola a 6 cm lateralmente alla linea mediana

M2 = spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola a 6 cm lateralmente alla linea mediana

La formula è valida per le carcasse di peso tra compreso 50 e 110 kg.

Parte 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «*Hennessy Grading Probe (HGP 7)*».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotorilevatore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un computer ad esso collegato.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 62,56600 - 0,85013 \times F2 + 0,16150 \times M2$$

dove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

F2 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola a 6 cm lateralmente alla linea mediana

M2 = spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola a 6 cm lateralmente alla linea mediana

La formula è valida per le carcasse di peso tra compreso 50 e 110 kg.

Parte 3

IM-03

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «*IM-03*».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda ottica di tipo «ad ago» (Single Line scanner SLS01) di 7 millimetri di diametro. La sonda contiene una serie di sensori di immagini a contatto (CIS, contact image sensors) e di diodi che emettono una luce verde. La distanza operativa è compresa tra 0 e 132 mm.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 62,01600 - 0,78101 \times F2 + 0,17202 \times M2 - 0,03763 \times W$$

dove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

F2 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola a 6 cm lateralmente alla linea mediana

M2 = spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola a 6 cm lateralmente alla linea mediana

W = peso della carcassa a caldo, in kg.

La formula è valida per le carcasse di peso tra compreso 50 e 110 kg.

Parte 4

METODO MANUALE (ZP)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata con il «metodo manuale ZP» o metodo di misurazione con calibro
2. Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permette di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 54,57800 - 0,47534 \times F + 0,27035 \times M - 0,09201 \times W$$

dove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

F = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato sulla fenditura della carcassa nella parte più sottile di copertura del muscolo *glutaeus medius*

M = spessore (in mm) del muscolo lombare, misurato sulla fenditura della mezzena in corrispondenza della distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo *glutaeus medius* e il lato superiore (dorsale) della rachide

W = peso della carcassa a caldo, in kg.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2008

che istituisce un gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria

(2008/365/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea cita, fra le attività della Comunità, un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- (2) L'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea fa obbligo alla Commissione, nelle sue proposte sulla creazione e sul funzionamento del mercato interno in materia di protezione dei consumatori, di basarsi su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.
- (3) L'articolo 149 del trattato che istituisce la Comunità europea fa obbligo alla Comunità di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
- (4) L'articolo 153 del trattato che istituisce la Comunità europea fa obbligo alla Comunità di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori contribuendo a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
- (5) L'educazione finanziaria è essenziale se si vuole che il mercato unico apporti benefici diretti ai cittadini europei mettendoli in grado di decidere in cognizione di causa in merito all'acquisto di servizi finanziari e di comprendere alcuni elementi basilari di finanza personale, come riconosciuto dalla comunicazione della Commissione «*Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo*»⁽¹⁾.
- (6) L'importanza dell'educazione finanziaria è stata inoltre riconosciuta dal Libro bianco «La politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010»⁽²⁾, dal Libro verde sui «*Servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico*»⁽³⁾, dalle conclusioni del Consiglio Ecofin dell'8 maggio 2007⁽⁴⁾ e dalla risoluzione del Parlamento europeo sulla politica dei servizi finanziari⁽⁵⁾.
- (7) La Commissione ha presentato una comunicazione sull'«*Educazione finanziaria*»⁽⁶⁾ che fra le altre iniziative annunciava la creazione di un gruppo di esperti con esperienza pratica in materia.
- (8) Il gruppo di esperti dovrà contribuire alla condivisione e alla promozione delle pratiche ottimali in materia di educazione finanziaria e appoggiare la Commissione nelle iniziative da essa intraprese in questo settore.
- (9) Il gruppo di esperti deve essere formato da persone aventi competenza e conoscenze tecniche specifiche nel settore dell'educazione finanziaria e che rappresentino una molteplicità di soggetti interessati del settore pubblico e privato.
- (10) È pertanto necessario istituire il Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria e precisare l'ambito di competenza e le strutture di quest'ultimo,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito il Gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria, denominato in appresso «il gruppo».

Articolo 2

Compiti

I compiti del gruppo saranno i seguenti:

- condividere e promuovere le pratiche ottimali in materia di educazione finanziaria;

⁽²⁾ COM(2005) 629 definitivo.⁽³⁾ COM(2007) 226.⁽⁴⁾ 9171/07 (Presse 97).⁽⁵⁾ P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.⁽⁶⁾ COM(2007) 808.⁽¹⁾ COM(2007) 724 e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna, «Iniziativa nel settore dei servizi finanziari al dettaglio», SEC(2007) 1520.

- fornire pareri alla Commissione circa le modalità di attuazione dei principi relativi all'offerta di programmi di educazione finanziaria di elevata qualità, enunciati nella comunicazione della Commissione sull'«Educazione finanziaria»;
- coadiuvare la Commissione nell'individuazione di eventuali ostacoli legislativi, regolamentari, amministrativi e d'altro genere all'offerta educativa in materia finanziaria;
- fornire pareri alla Commissione sul modo di affrontare gli ostacoli così individuati;
- contribuire alla preparazione delle varie iniziative presentate nella comunicazione sull'«Educazione finanziaria» e alla valutazione di tali iniziative, prevista per il 2010.

La Commissione potrà consultare il gruppo su qualsiasi aspetto dell'educazione finanziaria.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1. Non appena adottata la presente decisione, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature rivolto alle autorità degli Stati membri, alle istituzioni accademiche, ai prestatori di servizi finanziari, alle organizzazioni di consumatori ed a eventuali altri gruppi che intendano proporre candidati per il gruppo. Sono inoltre ammesse le candidature individuali.
2. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione fra gli specialisti aventi competenze ed esperienza nel settore dell'educazione finanziaria. I membri sono nominati a titolo personale e sono tenuti a fornire pareri alla Commissione indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.
3. I candidati considerati idonei ma non nominati possono essere posti su un elenco di riserva al quale la Commissione potrà ricorrere per la nomina di sostituti.
4. Il gruppo si compone di 25 membri al massimo.
5. Si applicano le seguenti disposizioni:
 - I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni prorogabile; restano in carica fino a quando siano sostituiti o fino a quando scada il loro mandato. Questo inizia con la prima riunione del gruppo.
 - I membri che non siano più in grado di contribuire validamente alle deliberazioni del gruppo, che diano le dimissioni o che non rispettino le condizioni fissate nel presente paragrafo o all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comu-

nità europea, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

- I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno l'impegno ad agire nell'interesse pubblico e firmano una dichiarazione in cui precisano se abbiano interessi che possano pregiudicare la loro obiettività.
- I nominativi dei membri sono pubblicati nel Registro pubblico dei gruppi di esperti e sul sito internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi. Essi sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

Articolo 4

Funzionamento

1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.
2. In accordo con la Commissione si potranno istituire sottogruppi incaricati di esaminare aspetti specifici nel quadro di un mandato deciso dal gruppo. Tali sottogruppi vengono sciolti non appena assolto tale mandato.
3. La presidenza potrà invitare osservatori con specifica competenza su un argomento all'ordine del giorno a partecipare alle deliberazioni del gruppo o del sottogruppo qualora ciò risulti utile e/o necessario.
4. Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate se la Commissione le dichiara di natura riservata.
5. Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario fissati dalla Commissione stessa, che assolverà i compiti di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati allo svolgimento dei lavori potranno presenziare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
6. Il gruppo adotta le proprie norme procedurali sulla base delle norme procedurali standard adottate dalla Commissione ⁽¹⁾.
7. La Commissione ha facoltà di pubblicare qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo sul sito internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi nella lingua originale del documento in questione.

⁽¹⁾ Allegato III al documento SEC(2005) 1004.

*Articolo 5***Spese di riunione**

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da membri e osservatori nell'ambito delle attività del gruppo, conformemente con le disposizioni in vigore presso la Commissione. I membri non sono retribuiti per i servizi da loro resi.

2. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati al dipartimento interessato nel quadro della procedura annuale di allocazione delle risorse.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione prende effetto il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione

ACCORDI

CONSIGLIO

Informativa sulla data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

La Comunità europea e il Governo dell'Unione delle Comore si sono reciprocamente notificati, rispettivamente il 3 maggio 2007 e il 6 marzo 2008, il completamento delle procedure di adozione necessarie all'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo è conseguentemente entrato in vigore il 6 marzo 2008 a norma del suo articolo 16.
